

RICHIESTA INTERVENTO
ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 206/2005
ai sensi dell'art. 14 l. 287/1990

Per l'**ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI** (di seguito per brevità "AMC") con sede in Roma, Via Piemonte n. 39/a, C.F. 97045640154, tel. 064880053, fax 064820227, email segretario.generale@movimentoconsumatori.it, PEC sede.nazionale@movimentoconsumatori-pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Alessandro Mostaccio nato a Torino il 13.09.1971, c.f. MSTLSN71P13L219X

nei confronti di

- 1) **BANCA CARIGE** con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, pec: pec@pec.carigeitalia.it;
- 2) **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 19, pec: bnl@pec.bnmail.com;
- 3) **BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE**, con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, pec: segreteria.generale.cv@pec.creval.it;
- 4) **BANCA POPOLARE DI BERGAMO**, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, pec: Bpb.pec@pecgruppoubi.it;
- 5) **BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL**, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, pec: segreteria.abpm@pec.gruppobipiemme.it;
- 6) **BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA**, con sede legale in Modena, Via San Carlo 8/20, pec: bper@pec.gruppobper.it;
- 7) **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi 16, pec: postacertificata@pec.popso.it;
- 8) **BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.**, con sede legale in Cuneo, Via Roma n. 13, pec: Bre-staffdirezionegenerale@pecgruppoubi.it;
- 9) **BANCO DI BRESCIA**, con sede legale in Brescia, Corso Martiri della libertà 13, pec: bbs-staffdirezionegenerale@pecgruppoubi.it;

- 10) **BANCO DI NAPOLI S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Via Toledo 177, pec: segreteria.bancodinapoli@pec.intesasanpaolo.com;
- 11) **BANCO DI SARDEGNA**, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, pec: segreteriagenerale@pec.bancosardegna.it;
- 12) **BANCO POPOLARE s.c.**, con sede legale in Verona, Piazza Nogara n. 2, pec: segreteria@pec.bancopopolare.it;
- 13) **BANCOPOSTA – POSTE ITALIANE S.p.A.**, con sede legale in Roma, Viale Europa, pec: poste@pec.posteitaliane.it;
- 14) **CASSA DI RISPARMIO DI ASTI** con sede legale in Asti, Piazza Libert  n. 23, pec: ufficiosegreteria@pec.bancacraستي.it;
- 15) **CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**, con sede legale in Firenze, Via Bufalini n. 6, pec: affarigenerali@pec.carifirenze.it;
- 16) **CASSA DI RISPARMIO DI PARMA**, con sede legale in Parma, Via Universit  n. 1, pec: segreteriagenerale@pec.cariparma.it;
- 17) **CHEBANCA!**, con sede legale in Milano, Viale Bodio n. 37, pec: chebanca@legalmail.it;
- 18) **CREDITO EMILIANO**, con sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, pec: credem@pec.gruppocredem.it;
- 19) **DEUTSCHE BANK S.p.A.** con sede legale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, pec: dbspa3@actaliscertymail.it;
- 20) **FINECOBANK S.p.A.** con sede legale in Milano, Piazza Durante n. 11, pec: finecobankspa.pec@actaliscertymail.it;
- 21) **ING BANK NV**, con sede legale in Milano, Via Arbe n. 49, pec: ing.bank@legalmail.it;
- 22) **INTESA SANPAOLO S.p.A.** con sede legale in Piazza San Carlo n. 156, info@pec.intesasanpaolo.com;
- 23) **IW BANK nv**, ora UBI Banca Private Investment S.p.A., con sede in Brescia, Via Cefalonia n. 74, pec: ubibancap@pecgruppoubi.it;
- 24) **MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**, con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, pec: segr.gen@postacert.gruppo.mps.it;

25) **UNICREDIT S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, pec: comunicazioni@pec.unicredit.eu;

26) **UNIPOL BANCA**, con sede legale in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, pec: unipolbanca@pec.unipol.it;

27) **VENETO BANCA**, con sede legale in Montebelluna, Piazza G.B. D'Allarmi, pec: affari.societari@cert.venetobanca.it;

28) **Associazione Bancaria Italiana (ABI)**, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49, pec: abi@pec.abi.it

nonché di ulteriori soggetti che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM") vorrà identificare d'ufficio,

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 delibera AGCM 1 aprile 2015 n. 25411, dagli artt. 27 e 37bis d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo, di seguito C.d.C.);
- nonché ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e ss. l. 287/1990, richiede l'intervento dell'AGCM, per i motivi di seguito esposti.

**** *

Premesso che:

- 1) l'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (la legge di Stabilità per il 2014) ha sostituito l'art. 120 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) che consentiva la produzione di interessi sugli interessi passivi (di seguito anche "interessi anatocistici" o "anatocismo") maturati nei contratti bancari, prevedendo quanto segue:

"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale";

- 2) tutte le disposizioni della legge di Stabilità (cfr. art. 1, comma 749, l. 147/13), compreso il predetto articolo, sono entrate tutte in vigore in data 1° gennaio 2014;

- 3) la sostituzione e quindi l'immediata abrogazione del previgente art. 120, secondo comma, t.u.b. (introdotto dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha reso direttamente applicabile l'art. 1283 c.c. che, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite, comporta il divieto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi se non pattuiti successivamente al sorgere del debito e se dovuti per almeno sei mesi (Cass. S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418);
- 4) l'anatocismo è stato infatti ammesso nel nostro ordinamento solo nel settore bancario, negli anni 200-2013 perché l'art. 120 t.u.b., come modificato con il d.lgs 342/1999 conteneva una deroga al generale divieto previsto nel Codice civile;
- 5) una volta eliminata tale norma speciale, non poteva che trovare applicazione il principio generale che vieta l'anatocismo nei rapporti bancari (per una più dettagliata ricostruzione delle evoluzioni normative e giurisprudenziali prima del 2014 si rinvia all'allegato **doc. 1:** Scheda Tecnica);
- 6) nell'immediatezza dell'entrata in vigore del divieto, è stata effettuata dall'AMC una stima dell'ammontare complessivo degli interessi anatocistici corrisposti sulle operazioni di credito regolate in conto corrente nel corso del 2014, tramite un confronto con i medesimi benefici per l'intero sistema bancario negli anni precedenti;
- 7) come rilevato in un'analisi (MARCELLI, *"La ripetizione dell'indebito bancario: dimensione del fenomeno e problematiche applicative"*, 12 aprile 2013, in www.assoctu.com), nel corso del decennio 2001 – 2010, dall'applicazione trimestrale anziché annuale degli interessi e delle CMS è derivato un beneficio per il sistema bancario stimato prudenzialmente tra € 1,635 miliardi di euro nel 2002 e 2,219 nel 2008;
- 8) nella tabella sotto riportata è evidenziato l'effetto economico relativo all'anatocismo infrannuale. Partendo dai dati risultanti dal Bollettino Statistico della Banca d'Italia sugli impieghi in conto corrente, con esclusione delle operazioni salvo buon fine (cessione di fatture e crediti commerciali) e degli anticipi su carta di credito, sono determinati gli interessi conseguenti agli interessi e alle CMS addebitati negli anni precedenti.

ANATOCISMO INFRANNUALE (INTERESSI E CMS): IMPORTI ANNUALI (mil.ni/Euro)					
TRIMESTRE	Impieghi in c/c, escluso s.b.f.*	Totale impieghi in c/c	Tasso medio B.i. (ap. cred. > € 5.000)	CMS	Interessi e CMS anatocismo nell'anno.
Anno 2001	209.969	251.963	10,24%	0,50%	1.687
Anno 2002	216.232	259.478	9,68%	0,55%	1.635
Anno 2003	215.696	258.833	9,46%	0,61%	1.636
Anno 2004	216.059	259.271	9,46%	0,70%	1.745
Anno 2005	238.356	262.027	9,48%	0,79%	1.869
Anno 2006	223.771	268.525	9,56%	0,79%	1.948
Anno 2007	240.281	288.338	9,94%	0,72%	2.120
Anno 2008	259.931	311.918	9,92%	0,67%	2.218
Anno 2009	260.515	312.617	8,64%	0,66%	1.770
Anno 2010	251.354	301.624	9,43%	0,50%	1.758
Totale anatocismo infrannuale (interessi e CMS):					18.387
Valore composto al 2011 dell'anatocismo infrannuale (interessi e CMS) del decennio:					31.839

* Fonte Bollettino Statistico della Banca d'Italia. Nei dati non sono comprese le sofferenze, gli anticipi su effetti s.o.f. e gli anticipi su carta di credito.

- 9) la dimensione del fenomeno trovava conferma anche nei dati relativi al ventennio precedente che vedono una media annuale degli interessi anatocistici di circa 2,345 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 1981 ed il 1990 e 1,825 miliardi per il periodo compreso tra il 1990 ed il 2000 (così Marcelli, cit., 11 s.).

ANATOCISMO INFRANNUALE. (mil.ni/Euro)				
Anno	Totale impieghi in c/c (media annua)	Interessi e CMS (valore medio annuo)	Incidenza capitalizzazione infrannuale	Ammontare capitalizzazione infrannuale (media annua)
1981 - 1990	134.666	19,80%	1,83%	2.345
1991 - 2000	206.063	14,07%	0,91%	1.825

- 10) per determinare l'ammontare complessivo degli interessi anatocistici nel 2014, considerando un ammontare complessivo del credito regolato in conto corrente più basso rispetto agli anni 2007 e 2008 ed un tasso medio più alto, si stima che gli interessi anatocistici raggiungano un ammontare complessivo pari a oltre 2 miliardi di euro (MARCELLI, "L'anatocismo e le vicissitudini della delibera cicr 9/2/00", 5 dicembre 2014, in www.ilcaso.it);
- 11) l'AMC, successivamente all'entrata in vigore del divieto previsto dall'art. 120 d.lgs. 385/1993, come sopra modificato, ha effettuato una monitoraggio circa l'ottemperanza da parte del sistema bancario nel periodo successivo al 1° gennaio 2014;

- 12) all'esito della verifica l'AMC ha riscontrato una diffusa e sistematica violazione del divieto e, dopo aver diffidato i sopraelencati soggetti, ai sensi dell'art. 140 c. 5° d.lgs. 205/2006, ha avviato in via d'urgenza alcuni procedimenti inibitori nei confronti dei principali istituti di credito italiani;
- 13) la giurisprudenza di merito formatasi in esito a tali procedimenti ha confermato la generalizzata e palese violazione del divieto di anatocismo vigente dal 1° gennaio 2014 in particolare con le seguenti Ordinanze:

Tribunale	Data provv.	Banca	Doc.
Trib. Milano (collegio)	25.03.2015	Ing. Bank	2
Trib. Milano (collegio)	03.04.2015	Deutsche Bank - BPM	3
Trib. Cuneo	29.06.2015	Banca Regionale Europea	4
Trib. Milano	01.07.2015	Intesa Sanpaolo	5
Trib. Milano	13.07.2015	Unicredit	6
Trib. Milano	29.07.2015	FinecoBank	7
Trib. Milano	29.07.2015	IwBank	8
Trib. Milano (collegio)	08.08.2015	Intesa Sanpaolo	9
Trib. Cuneo (collegio)	10.08.2015	Banca Regionale Europea	10
Trib. Milano (collegio)	01.10.2015	Unicredit	11
Trib. Roma	20.10.2015	Banca Nazionale del Lavoro	12

- 14) recentemente il Tribunale di Roma, con Sentenza del 23 novembre 2016 ([doc. 13](#)) resa nel giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 669 octies e ss. c.p.c. dalla Banca Popolare di Milano nei confronti dell'AMC, ha confermato le citate ordinanze rese in data 25 marzo 2014 e 3 aprile 2015 dal Tribunale di Milano, riconoscendo:
- (i) che l'art. 120 TUB ha introdotto "un divieto assoluto di anatocismo" (*"il Legislatore della novella, in netta cesura con quanto precedentemente previsto, ha espressamente ed inequivocabilmente disposto che sulla quota di capitale a debito del correntista, rappresentata dagli interessi*

contabilizzati con la periodicità prestabilita, in nessun caso possono essere conteggiati ulteriori interessi”);

- (ii) *che il divieto è divenuto operante “fin dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (01.01.2014), non essendo in alcun modo necessario o prescritto, per la relativa operatività, l’intervento di normazione secondaria ad opera del CICR e ponendosi, anzi, esso stesso come precetto inderogabile e principio guida nell’attività di disciplina tecnica e di dettaglio rimessa al CICR”;*
- (iii) *che non si potrebbe addivenire a diversa conclusione in considerazione delle modifiche introdotte dall’art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49 – che ha parzialmente modificato le previsioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell’art. 120 TUB¹, senza alcuna efficacia retroattiva².*

¹ “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

² Successivamente a tale ultima modifica, il CICR ha emanato la Delibera n. 343 del 3 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.09.2016 che ha previsto che: “gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. I contratti in corso sono adeguati con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 120, comma 2, del TUB ed al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126 sexies del TUB. L’adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l’autorizzazione prevista dall’art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126 sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l’adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016. Ai sensi dell’art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente”.

- 15) l'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in L. 8 aprile 2016 n. 49, ha nuovamente modificato l'art. 120 TUB:
- a) confermando il divieto di anatocismo (cfr. art. 120, 2° co. lett. b): “**gli interessi debitori maturati**, *ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, **non possono produrre interessi ulteriori**, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”;*
 - b) imponendo il conteggio annuale degli interessi (“*1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati*”);
 - c) introducendo una sola deroga al divieto di anatocismo: “*il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo*”;
- 16) tale disposizione è priva di qualsivoglia effetto retroattivo e lascia pertanto impregiudicata l'applicazione della precedente normativa vigente dal 1° gennaio 2014, è entrata in vigore il 15 aprile 2015;
- 17) sussiste il fondato sospetto che tutte le banche italiane abbiano tenuto comportamenti, evidentemente concertati e coordinati, diretti ad assicurare che nessuna concorrente potesse prendere decisioni contrarie alle linee guida concordate tra le banche e l'Associazione Bancaria Italiana, la quale ha di fatto spinto tutti i propri associati a tenere un atteggiamento compatto ed in particolare
- ha fornito a tutte le banche pareri appositamente predisposti per sostenere la legittimità dell'applicazione di interessi anatocistici;
 - ha consigliato a tutte le banche di non modificare le condizioni generali di contratto dei conti correnti e di continuare a capitalizzare con cadenza trimestrale gli interessi anatocistici (per quanto a conoscenza dell'associazione nessuna banca italiana ha spontaneamente deciso di cessare a vantaggio dei propri clienti la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori);

- anche dopo le numerose inibitorie collettive nessuna banca, diversa da quelle destinatarie dei provvedimenti inibitori, ha cessato di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;

- nessuna banca ha deciso autonomamente di restituire ai propri clienti gli interessi illegittimamente incassati;

Tali comportamenti concordati hanno chiaramente leso la concorrenza nel sistema bancario ed hanno evitato che qualche competitor potesse “uscire dal coro”, rendendo pubblica la decisione di abbandonare la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tale comportamento ha di fatto assicurato al sistema bancario oltre 2 miliardi di euro, indebitamente corrisposti dalla clientela.

Si ritiene che i comportamenti concorrenziali sopra descritti possano essere accertati con l’esercizio dei poteri ispettivi dell’Autorità.

**** *

Alla luce di quanto sopra l’AMC, rilevato che:

- (i) la capitalizzazione degli interessi passivi e la produzione su questi di nuovi interessi costituisce una pratica contraria alla diligenza professionale in quanto vietata ai sensi dell’art. 120 t.u.b a decorrere dal 1° gennaio 2014,
- (ii) la diffusione dei fogli informativi contenenti l’indicazione che gli interessi passivi vengono capitalizzati è atto idoneo ad infondere nella clientela bancaria la convinzione che l’anatocismo sia legittimo, distorcendo così le scelte e la libera determinazione del consumatore,
- (iii) l’applicazione di interessi anatocistici integra una violazione ai principi di correttezza e diligenza professionale,
- (iv) la decisione di tutto il sistema bancario di non applicare l’art. 120 t.u.b. come modificato dalla l. 147/2013 presupporre l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale diretta a non modificare i comportamenti delle banche che hanno ignorato il divieto di anatocismo, continuando ad applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e potendo così lucrare circa due miliardi all’anno, pari a 6 miliardi di euro nel triennio 2014-2017.

chiede

all'AGCM di avviare nei confronti dei soggetti destinatari del presente esposto, un'istruttoria finalizzata ad accertare

- I. se l'applicazione di interessi anatocistici passivi costituisce pratica commerciale scorretta, in quanto contraria ai principi di correttezza e diligenza professionale, falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta e, inoltre,
- II. se sia ravvisabile, ai sensi dell'art. 2 l. 10 ottobre 1990 n. 287, un'intesa tra le imprese bancarie sull'applicazione di interessi anatocistici passivi che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale.

Effettuati gli accertamenti sopra meglio indicati, si chiede all'Autorità di adottare ogni provvedimento inibitorio, ripristinatorio e sanzionatorio previsto per legge. Si chiede di partecipare all'istruttoria e di poter accedere alla documentazione formata nel procedimento.


Si allega quanto segue:

1. Scheda tecnica
2. Ord. Trib. Milano 25 marzo 2015 AMC / ING
3. Ord. Trib. Milano 3 aprile 2015 AMC / Deutsche Bank - BPM
4. Ord. Trib. Cuneo, 29 giugno 2015 AMC / Banca Regionale Europea
5. Ord. Trib. Milano, 1° luglio 2015 AMC / Intesa Sanpaolo
6. Ord. Trib. Milano, 13 luglio 2015 AMC / Unicredit
7. Ord. Trib. Milano, 29 luglio 2015 AMC / FincoBank
8. Ord. Trib. Milano, 29 luglio 2015 AMC / IwBank
9. Ord. Trib. Milano, 8 agosto 2015 AMC / Intesa Sanpaolo
10. Ord. Trib. Cuneo, 10 agosto 2015 AMC / Banca Regionale Europea
11. Ord. Trib. Milano, 1 ottobre 2015, AMC / Unicredit

12. Ord. Trib. Roma, 20 ottobre 2015, AMC / Banca Nazionale del Lavoro

13. Sent. Trib. Roma, 23 novembre 2016

Roma, 28 dicembre 2016



Avv. Alessandro Mostaccio
Segretario Generale
Movimento Consumatori

Per ogni comunicazione in riscontro alla presente, Vi invitiamo a rivolgerVi a:

- ✓ Movimento Consumatori nazionale, Via Piemonte 39/A, 00187 Roma
tel. 06.4880053 – e-mail segretario.generale@movimentoconsumatori.it;
Pec: sede.nazionale@movimentoconsumatori-pec.it.